DECISIONE BiH/5/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 novembre 2004

che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2004/822/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA.

viste la decisione BiH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (¹) e la decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (²),

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa al contributo dell'Albania, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare il contributo dell'Albania.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.
- (3) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

- Albania
- Argentina
- Bulgaria
- Canada
- Cile
- Marocco
- Nuova Zelanda
- Norvegia
- Romania
- Svizzera
- Turchia».

⁽¹⁾ GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.

Articolo 2

L'allegato	della	decisione	BiH/3/2004	è	sostituito	dal	seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

_	Albania
_	Argentina
_	Bulgaria
_	Canada
_	Cile
_	Marocco
_	Nuova Zelanda
_	Norvegia
_	Romania
_	Svizzera
_	Turchia».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 2004.

Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente A. HAMER